

IVA

Colonnine di ricarica ad uso privato: Iva e detrazione fiscale

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIGITAL

Seminario di specializzazione

**CONVERSIONE DEL D.L. RILANCIO:
LE NOVITÀ FISCALI**

[Scopri di più >](#)

Con la [risposta n. 218 del 14 luglio 2020](#) l'Agenzia delle entrate analizza il corretto **trattamento ai fini Iva** per l'installazione delle colonnine di ricarica. Nel caso in questione la società istante è stata incaricata di installare nell'abitazione italiana di un soggetto estero, un **impianto fotovoltaico** ed una **colonnina di ricarica per veicoli elettrici**: l'energia prodotta dal fotovoltaico sarà utilizzata anche per ricaricare l'auto elettrica tramite, appunto, le colonnine.

L'interpellante richiede se l'installazione della colonnina:

- segua la stessa aliquota Iva agevolata al 10 % applicabile per l'impianto fotovoltaico;
- **sia soggetta all'aliquota Iva del 10 %** di cui alla [Tabella A](#), parte III, n. 127- *quinquies*) del D.P.R. 633/1972 **oppure**
- **sia soggetta all'aliquota Iva ordinaria del 22 %.**

Secondo l'Agenzia la colonnina di ricarica ad uso privato installata **autonomamente rispetto all'impianto fotovoltaico** richiede l'**applicazione dell'aliquota Iva ordinaria**. Tale conclusione discende dall'impossibilità di ricondurre la descritta operazione tra le ipotesi di aliquota Iva ridotta al 10% previste dalla [Tabella A](#), parte III, D.P.R. 633/1972.

In particolare, ai sensi del citato **numero 127-quinquies**) della [Tabella A](#), parte III, **sono soggette all'aliquota ridotta del 10 %** *“le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;(…); impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica”*.

La medesima aliquota agevolata al 10% è applicabile ai **beni**, escluse materie prime e semilavorate, (**numero 127-sexies**) e alle **prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto** relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n.

127-*quinquies* (numero 127-*septies*).

Ai fini dell'**individuazione delle opere di urbanizzazione**, bisogna fare riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 380/2001 (risoluzione n. 69/E/2013). In via generale, tali opere hanno la funzione di soddisfare esigenze e **interessi collettivi di primario spessore** e, di norma, sono poste in essere contestualmente alla realizzazione di interventi pubblici o privati. La caratteristica peculiare delle opere di urbanizzazione è costituita dalla **destinazione ad uso pubblico**, a prescindere dalla localizzazione delle stesse ([risposta n. 29/2019](#)).

La L. 134/2012 (articolo 17 -*sexies*), comma 1) prevede che **le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscano opere di urbanizzazione** primaria realizzabili in tutto il territorio comunale. Tale disposizione deve esser interpretata **nel rispetto delle caratteristiche sopra richiamate**, ossia deve trattarsi di opere volte a soddisfare esigenze e interessi collettivi di primaria importanza. Nel caso di specie, **viene soddisfatta esclusivamente l'esigenza del singolo**, pertanto, non trova applicazione tale ipotesi di aliquota Iva ridotta.

La mera installazione della colonnina di ricarica del veicolo elettrico ad uso privato **non può rientrare neanche nell'ulteriore fattispecie richiamata dal numero 127 -*quinquies***, in quanto tale dispositivo non serve a "produrre" energia ma consente esclusivamente il **trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico**.

Tuttavia, se le colonnine di ricarica vengono **fornite e installate unitamente all'impianto fotovoltaico**, in modo da **costituire un tutt'uno**, ad esempio nell'ambito di un **unico contratto di appalto**, la relativa fornitura può **beneficiare dell'aliquota Iva del 10%** prevista per "*gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica*" ai sensi, rispettivamente, dei numeri 127-*quinquies*) e 127-*septies*) del decreto Iva.

L'Amministrazione chiarisce che le sopra esposte considerazioni valgono **anche nei casi in cui le colonnine di ricarica siano fornite ed installate a favore di un soggetto con partita Iva** per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.

Ai fini delle **imposte dirette**, invece, il comma 1039 della Legge di bilancio 2019 (**L. 145/2018**) ha introdotto, **dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021**, la **detrazione fiscale del 50% per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**.

Trattasi di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, con le seguenti caratteristiche:

- è destinata ai contribuenti che sostengono spese documentate, **relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7

kW,

- la detrazione del 50%, ripartita tra gli aventi diritto in **dieci quote annuali** di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a 3.000 euro**,
- si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle **parti comuni degli edifici condominiali**, di cui agli [articoli 1117](#) e [1117-bis c.c.](#)

La detrazione è riconosciuta nella **misura del 110%** dall'[articolo 119, D.L. 34/2020](#), da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali** di pari importo, sempreché l'installazione delle infrastrutture di ricarica sia eseguita **congiuntamente ad uno degli interventi** di isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione invernali esistenti e alle condizioni richieste dallo stesso articolo.

Si ricorda, infine, che le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di **uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettere d\) e h\), del D.Lgs n. 257/2016](#). In particolare, la citata lettera h) definisce “punto di ricarica non accessibile al pubblico”:

- 1) un punto di ricarica installato in un **edificio residenziale privato** o in una **pertinenza di un edificio residenziale privato**, riservato esclusivamente ai residenti;
- 2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, **installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità**;
- 3) un punto di ricarica **installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico**.